

## **Diritto di cronaca e libertà di stampa relativamente al caso de “Le Iene”**

Luca Sartoni <[info@lucasartoni.com](mailto:info@lucasartoni.com)>

Ravenna, 30/10/2006

Nella trattazione di questo argomento, la libertà di stampa, si deve partire dalla principale fonte del diritto formale: la Carta Costituzionale della Repubblica Italiana.

Nello specifico tratterò alcuni dei principi che derivano dalle interpretazione dell'articolo 21 che recita:

*Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.*

*La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.*

*Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.*

*In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.*

Il diritto di informare o diritto di cronaca, il diritto ad essere correttamente informati e la libertà di espressione del pensiero possono essere condensati e genericamente appellati come “diritto all'informazione”.

Questo è un diritto sociale relativamente recente nell'ordinamento italiano, solo dal 1994 si ha una definizione data dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale su cui tuttora si discute.

La Corte con la sentenza n.420/1994 dichiarava infatti la necessità di “*garantire il massimo di pluralismo esterno, al fine di soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione*”.

In questo caso la questione in gioco è relativa al diritto di una trasmissione televisiva, dei suoi autori e dei giornalisti coinvolti, alla libertà di messa in onda di un servizio di inchiesta; pertanto il principale diritto da prendere in esame è il diritto di cronaca.

Il diritto di cronaca consiste nella libertà di raccontare i fatti per come accadono, con ogni mezzo ritenuto idoneo.

Il diritto di cronaca si applica in primissima battuta ai giornalisti. Con i propri articoli, servizi televisivi, documentari e inchieste, un giornalista ha il diritto a raccontare un avvenimento di pubblico interesse. Il diritto di cronaca si estende a chiunque, anche non iscritto all'albo dei giornalisti, voglia raccontare ad altri vicende avvenute.

La Giurisprudenza ha stabilito che i fatti da raccontare devono essere filtrati in base ad un limite coscienziale del giornalista, selezionando gli avvenimenti il cui interesse possa essere condiviso dalla maggior parte del pubblico. Per fissare dei limiti più precisi, le Carte Deontologiche sono intervenute stabilendo alcune norme circa la divulgazione delle notizie. Ad esempio:

- la tutela della personalità altrui.
- obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti
- rispetto degli ideali della lealtà e della buona fede
- obbligo a rettificare notizie inesatte e a riparare eventuali errori
- rispetto del segreto professionale sulle fonti delle notizie

Il diritto di cronaca non deve entrare in collisione con il diritto alla riservatezza.

Va tenuto presente che relativamente all'attività giornalistica, il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto un apposito codice deontologico per il trattamento delle informazioni nell'esercizio delle attività di informazione.

All'interno di questo codice sono presenti deroghe ed eccezioni alla normale pratica di trattamento dei dati personali e sensibili qualora il trattamento avvenga nell'esercizio di un'attività giornalistica.

Tali libertà sono di fondamentale applicazione, altrimenti sarebbe di fatto impossibile poter svolgere una qualsiasi attività di inchiesta.

Il punto chiave del codice è la distinzione tra la sfera privata e l'interesse pubblico. È composto da 13 articoli, nei quali si inserisce la tutela di alcuni diritti personali come il diritto alla riservatezza sulle origine etniche, il pensiero politico, le abitudini sessuali, le convinzioni religiose, le condizioni di salute delle persone, il diritto alla dignità degli imputati nei processi e dei malati.

L'articolo 6, che parla di essenzialità dell'informazione, chiarisce che *una notizia può essere divulgata, se è indispensabile in ragione dell'originalità del fatto, della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.*

Per chiarire una serie di dubbi relativamente all'interpretazione di alcune norme in fatto di protezione della privacy, nel settembre del 2004, l'ordine dei giornalisti ha avanzato una serie di questioni al

Garante.

La risposta ricevuta dall'autorità ha permesso di tracciare alcune linee guida nello svolgimento delle attività di cronaca. Alcuni di questi principi sono:

- La responsabilità del giornalista, in assoluta autonomia, nello scegliere i dati utili alla propria attività di cronaca
- Spetta al giornalista la valutazione del grado di interesse pubblico e quanto alcune informazioni possano essere essenziali nella esposizione di una notizia.

Da segnalare che il documento del Garante, a proposito dello stato di salute (nonchè delle abitudini sessuali) di persone note scrive che, se può avere rilievo sulla vita pubblica, può essere diffusa l'informazione *“relativa alla malattia che ha colpito l'uomo politico o altra personalità di rilievo pubblico, ove ciò sia necessario al fine di informare il pubblico sulla possibilità che ha lo stesso uomo di continuare a svolgere il proprio incarico”*.

La questione in gioco sembra appunto essere l'opportunità di considerare di interesse pubblico lo stato di salute dei membri del parlamento.

Nel caso in cui questa notizia sia tale, il secondo comma dell'articolo 21 della Costituzione Italiana ne impedisce in qualsiasi modo la censura.

Nel caso in cui ci fosse una violazione della legge, il terzo comma assegna esclusivamente la facoltà di mettere fine all'illecito al potere giudiziario e quindi alla magistratura e non al potere esecutivo, in questo caso impersonato nel volere dei soggetti interessati, che hanno sfruttato il loro ruolo di rilevanza sociale per spingere il Garante a disporre tempestivamente il blocco al trattamento dei dati in possesso ad una redazione giornalistica.

Tale interferenza tra i poteri dello stato è a dir poco preoccupante.

Bisogna ammettere che, se da una parte ci si mettono i poteri forti, dall'altra i soggetti che di libertà di stampa vorrebbero farsi difensori si sono quasi sempre distinti per aver consentito ai primi una sorta di legittimità di intervento. La mancata cura della verità oggettiva (per quanto utopica) nell'attività informativa e il fatto che ormai l'informazione rientri all'interno di logiche di mercato e di vendita hanno causato eccessi facilmente strumentalizzati per sostenere la necessità di regolamentare un settore, quello espressivo che spesso ha poco a che fare con il business degli scoop giornalistici.

Per esempio le dichiarazioni della redazione della trasmissione televisiva erano assolutamente provocatorie e prive di una verità statistica.

Cinquanta parlamentari, giunti in ordine casuale non sono un campione significativo e quindi la modalità di raccolta dei dati smentisce l'affermazione a mezzo stampa che un terzo dei Parlamentari italiani faccia uso di sostanze stupefacenti.

Per concludere vorrei sottolineare come l'evoluzione dei fatti abbia toccato un nervo scoperto nell'attuale rapporto tra poteri dello Stato, di cui la stampa viene considerato il quarto.

Inoltre si è evidenziato come una normativa per la protezione dei dati personali, nata con l'intento di difendere la privacy e la sfera intima dei cittadini possa essere utilizzato per impedire il corretto svolgimento del diritto/dovere di cronaca.

Alcune categorie di professionisti conoscono bene quello che scrisse il Cardinale Richelieu: “datemi sei righe scritte dal più onesto degli uomini, e vi troverò una qualche cosa sufficiente a farlo impiccare”, figuriamoci se si tratta di cinquanta risultati di un Wipe Test condotti su altrettanti parlamentari.

La privacy è un diritto fondamentale dell'uomo e non delle istituzioni.